

## **TI\_GERICHTE 52.2002.254 vom 21. August 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-08-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.254](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.254)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.254 du 21 août 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.254 del 21 agosto 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 20**

febbraio 2002 sia annullata nella misura che lo concerne. Una domanda volta ad ottenere che gli venga riconosciuto lo stipendio previsto per gli "infermieri insegnanti assistenti" non potrebbe peraltro avere successo, non essendo dato, di principio, a questo Tribunale il potere di modificare l'ordinamento delle retribuzioni definito dal Consiglio di Stato. 2. In esito alle considerazioni che precedono, l'atto inoltrato da \_\_\_\_\_ va quindi respinto in ordine, nella misura in cui configura un ricorso, e nel merito, nella misura in cui integra gli estremi di una petizione. La tassa di giustizia è posta a carico del comparante secondo soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 67, 68 LOrd; 3, 18, 28, 60, 71 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. L'atto è irricevibile come ricorso e respinto come petizione. 2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del comparante. 3. Intimazione a:  
Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.